



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 maggio 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0154 (NLE)**

**9974/14
ADD 1**

**RS 1
UD 152**

PROPOSTA

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 16 maggio 2014

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2014) 274 final - Allegato 1

Oggetto: ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 274 final - Allegato 1.

All.: COM(2014) 274 final - Allegato 1



Bruxelles, 15.5.2014
COM(2014) 274 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-SERBIA N. [...]

del [...]

che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008¹ ("l'accordo"), in particolare l'articolo 44,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("il protocollo n. 3"),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 44 dell'accordo fa riferimento al protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la Serbia, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea.
- (2) L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 121 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee² ("la convenzione") è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. La Serbia e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007.
- (4) L'Unione europea e la Serbia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 12 novembre 2012.

¹ Non ancora pubblicato.

² G U L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

- (5) L'Unione europea e la Serbia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 1° luglio 2013. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Serbia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° settembre 2013.
- (6) Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo.
- (7) È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 dell'accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal [1° settembre 2014].

Fatto a

*Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione
Il presidente*

ALLEGATO

Protocollo n. 3

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ ("la convenzione").

Tutti i riferimenti al "pertinente accordo" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1. Se l'Unione europea o la Serbia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Serbia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Serbia.

Articolo 5

Disposizioni transitorie - Cumulo

1. In deroga all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del protocollo n. 3 del presente accordo, quale adottato dalle parti contraenti alla conclusione dell'accordo², continuano ad applicarsi tra l'Unione europea e la Serbia fino all'entrata in vigore della convenzione per tutte le parti contraenti elencate agli articoli 3 e 4 di cui sopra.

2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

² Non ancora pubblicato.